

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA  
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale

Carlo Ghirlanda

Vicepresidente Nazionale Vicario

Corrado Bondi

Vicepresidente Nazionale

Giovanni Cangemi

Vicepresidente Nazionale

Fabio Scaffidi Domianello

Vicepresidente Nazionale

Valerio Fancelli

Segretario Sindacale Nazionale

Lauro Ferrari

Segretario Culturale Nazionale

Bruno Oliva

Segretario Nazionale

Angela Rovera

Tesoriere Nazionale

Pasquale Di Maggio

**A.N.D.I.**

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

Circolare n. 111.2071.SS.P  
Prot. 1070.22.SS.P

Roma, 27 ottobre 2022

**AI PRESIDENTI DEI  
DIPARTIMENTI REG.LI E  
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

**AI SEGRETARI SINDACALI  
DEI DIPARTIMENTI REG.LI E  
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

**ALLE SEGRETERIE DEI  
DIPARTIMENTI REG.LI E  
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

*e p.c.* **AI COMPONENTI  
L'ESECUTIVO NAZ.LE ANDI**

Loro Sedi

Inviata per email

Oggetto: La radiologia complementare giustificata e correttamente prescritta secondo il D. Lgs 101/2020

*Cari Colleghi,*

Vi informiamo che La sentenza della Corte di cassazione, terza sezione penale, n.1387/22 del 14.09.2022 avverso un collega (al quale si contestava un uso scorretto della CBCT per mancata giustificazione ed ottimizzazione degli esami effettuati) ha creato alcuni dubbi interpretativi agli esercenti l'Odontoiatria.

Ad una prima lettura, apparentemente, potrebbero sorgere i seguenti dubbi:

1. la diagnosi radiologica compete all'Odontoiatra oppure questi deve ricorrere a centri specializzati di radiologia in grado anche di refertare l'esame?
2. la contestualità e l'indilazionabilità della radiologia complementare, correlata all'espletamento della prestazione specialistica, devono coincidere sempre con la effettuazione della terapia?

L'art. 32 della Costituzione sottolinea che il cittadino ha prima di tutto diritto alla Salute e che "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per obbligo di legge".

In data 17 ottobre 2022 si è pronunciata la CAO Nazionale che sottolinea alcuni concetti:

1. sono oggetto della **professione di Odontoiatra** le attività inerenti alla diagnosi, la terapia delle malattie ed anomalie congenite od acquisite dei denti, della bocca delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e riabilitazione odontoiatriche (art.2 L. 409/85).
2. **L'Odontoiatra** rientra nella definizione di medico specialista per l'attività radiologica complementare in quanto **può svolgere attività diagnostico-terapeutica** (art.7, comma 1, n.8 del D. Lgs.101/20) e **può detenere presso il proprio studio qualunque tipo di apparecchiatura** radiologica sia in qualità di **esercente** che di **responsabile dell'impianto radiologico (RIR)**.

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA  
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale

Carlo Ghirlanda

Vicepresidente Nazionale Vicario

Corrado Bondi

Vicepresidente Nazionale

Giovanni Cangemi

Vicepresidente Nazionale

Fabio Scaffidi Domianello

Vicepresidente Nazionale

Valerio Fancelli

Segretario Sindacale Nazionale

Lauro Ferrari

Segretario Culturale Nazionale

Bruno Oliva

Segretario Nazionale

Angela Rovera

Tesoriere Nazionale

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9  
00153 Roma  
Tel. 06.5833.1008  
Fax 06.5830.1633  
info@andinazionale.it  
www.andi.it

3. Le attività diagnostiche complementari sono attività di ausilio diretto dell'Odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi, purché contestuali, integrati e indilazionabili rispetto **all'espletamento della prestazione specialistica intesa come il complesso dell'iter diagnostico-terapeutico**. Tutto ciò significa quindi:

- **Contestuale:** direttamente connessa al contesto dell'intero piano di cura.
- **Integrato:** volto a migliorare la prestazione.
- **Indilazionabile:** riferito alla esposizione radiologica non solo come elemento temporale ma strettamente collegata alla contestualità del piano di trattamento ed alla integrazione della indagine diagnostica.

Caposaldi del momento prescrittivo sono pertanto l'aspetto giustificativo finalizzato alla diagnosi/piano di trattamento ed il consenso informato alle cure, pur nella discrezionalità del professionista sanitario e dello stesso paziente di decidere di proseguire o sospendere una prestazione odontoiatrica in qualsiasi momento della sua produzione.

In sintesi il processo decisionale per la corretta esecuzione dell'esame radiologico, ed in particolare per la CBCT, è il seguente:

1. **Visita:** (anamnesi prossima e remota con particolare riferimento allo stato di gravidanza, esame obiettivo) e rivalutazione degli esami rx pregressi ed in particolare recenti.
2. **Consenso informato:** raccolto per iscritto e sottoscritto dal paziente, controfirmato dall'Odontoiatra prescrivente, **(di cui una copia consegnata al paziente e una copia conservata per almeno 5 anni nel diario clinico)** recante le seguenti informazioni:
  - a. formulazione del quesito diagnostico che identifichi un rapporto anatomico di volumi da indagare e le contiguità anatomiche (principio di giustificazione);
  - b. prescrizione del singolo esame radiologico da eseguire (quesito diagnostico giustificazione);
  - c. informativa sui rischi connessi alla esposizione rispetto ai benefici attesi con indicazione della dose somministrata;
  - d. esecuzione dell'esame al minor dosaggio possibile compatibile con la qualità richiesta dal quesito diagnostico (principio di ottimizzazione) archiviando su apposito registro i dati relativi all'esposizione.

Al paziente deve essere consegnata l'iconografia completa dell'esame eseguito (anche in formato digitale) assieme a copia del consenso informato sottoscritto da Odontoiatra e paziente.

3. **Documento di accompagnamento:** il documento non richiede la descrizione delle immagini radiologiche (non si tratta di un referto) ma solamente la conferma che l'esame eseguito ha soddisfatto o meno il quesito diagnostico iniziale oppure indichi, eventualmente, la necessità di ulteriori esami radiologici di approfondimento. Il documento deve permanere nel diario clinico del paziente (**fac-simile allegato**).

Ricordiamo a tutti infine che è disponibile nella propria area riservata di BRAIN la lettura ragionata della Legge 101/2020 distinta in base alla organizzazione del singolo studio (mono professionale, associato; etc etc) che Vi invitiamo a prendere nuovamente in considerazione per superare ogni dubbio e dove è possibile scaricare la modulistica necessaria.

Cordiali saluti.

Il Segretario Sindacale Nazionale

Dott. Lauro Ferrari

All.

Il Presidente Nazionale

Dott. Carlo Ghirlanda